

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

Ordine degli Ingegneri della Provincia di BAT, con sede in via A. Prologo n. 23 – 76125 Trani, C.F. 93315130729, qui rappresentata dall'Ing. Antonia Cascella, in qualità di Presidente del Consiglio e Legale Rappresentante, nata a Terlizzi (BA) il 05.09.1982, residente in Barletta via A. Gramsci n. 9, C.F. CSC NTN 82P45 L109L (di seguito anche "Ordine")

e

Delegazione FAI di Andria Barletta Trani, per il tramite del **Comitato FAI di Andria Barletta Trani**, con sede in via Fratelli Rosselli n. 10 – 76011 Bisceglie, qui rappresentata dall'Ing. Giulia Mastrodonato, in qualità di Capo Delegazione nonché Presidente del Comitato, nata a Bisceglie il 04.07.1972 ed ivi residente in via Fratelli Rosselli n. 10, C.F. MST GLI 72L44 A8831 (di seguito anche "Comitato" o "FAI").

PREMESSO CHE IL FAI – FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS

- è una Fondazione privata senza scopo di lucro, riconosciuta con DPR del 03.12.1975 n. 941, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore rep. n. 2092, che ha come scopo esclusivo l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale, che riceve per donazione, eredità o per concessione beni di valore storico, artistico e naturalistico, li restaura e li apre al pubblico, consentendone la fruizione;
- è presente su tutto il territorio nazionale con le proprie Delegazioni FAI, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Giovani, che realizzano le finalità della Fondazione nel territorio di loro competenza;
- ogni anno, anche per il tramite delle Delegazioni FAI, dei Gruppi FAI e dei Gruppi FAI Giovani, organizza eventi culturali, sia a carattere nazionale che locale, anche allo scopo di raccogliere fondi per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali;

PREMESSO CHE L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BAT

- svolge da oltre 18 anni una intensa attività culturale e scientifica per la promozione della qualità dei processi di trasformazione del territorio anche attraverso la promozione di Premi, mostre, ricerche, convegni e seminari;
- ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e divulgare tra i suoi iscritti e la cittadinanza studi e approfondimenti sull'Architettura, la Città, l'Urbanistica, il Restauro

ecc., la Scienza e le buone Tecniche Costruttive al fine di valorizzarne i principi e favorirne l'applicazione mediante l'incontro delle forze culturali e professionali che partecipano al processo di costruzione delle Città;

- ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere il dialogo tra cultura del progetto, cultura imprenditoriale ed economia ed a promuovere l'azione comune tra progettisti, committenti, imprenditori e amministratori pubblici unitamente alle più importanti personalità del mondo della cultura tecnico-umanistica;
- si pone l'obiettivo di sollecitare l'interesse della collettività, mirando a diffondere la conoscenza e la consapevolezza del valore identitario del patrimonio storico culturale e ambientale del territorio;
- è impegnato nella promozione dei suddetti processi di divulgazione culturale e scientifica sia attraverso le attività promosse per garantire l'attività formativa continua obbligatoria rivolta agli iscritti, sia attraverso le attività promosse dalle Commissioni interne all'organizzazione ordinistica;
- si pone l'obiettivo di creare sinergie con Associazioni ed Enti attraverso la promozione di convenzioni e protocolli, al fine di condividere e raggiungere gli obiettivi suddetti.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – PREMESSE

1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa tra la Delegazione FAI BAT e l'Ordine degli Ingegneri BAT.

Articolo 2 – FINALITÀ

2.1 Con il presente Protocollo di Intesa, le parti intendono confermare reciprocamente l'impegno ad avviare una collaborazione finalizzata a promuovere e divulgare studi, pubblicazioni, convegni, dibattiti, manifestazioni culturali ecc. legati al tema dell'Architettura, dell'Ingegneria e della Città, nelle sue varie declinazioni disciplinari (Urbanistica, Restauro e Valorizzazione del Patrimonio, Ambiente, etc.).

Articolo 3 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO

3.1 FAI Delegazione di BAT e Ordine degli Ingegneri BAT si impegnano all'organizzazione di appositi eventi culturali da organizzare nel territorio, per la comune promozione della conoscenza e della consapevolezza del valore identitario del patrimonio storico culturale e ambientale del territorio, attraverso la condivisione di programmi, ospiti, manifestazioni.

Articolo 4 – IMPEGNI

- 4.1 Il FAI si impegna a supportare gli eventi promossi dall'Ordine e a riconoscere agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri BAT che parteciperanno ai suddetti eventi uno sconto di €10 sulle quote relative alla prima iscrizione al FAI.
- 4.2 L'Ordine, a sua volta, si impegna:
- a) a supportare gli eventi promossi dalla Delegazione FAI BAT, riconoscendo agli ingegneri i crediti formativi;
 - b) a promuovere il FAI, la sua mission, i suoi valori ed i suoi eventi tra i propri iscritti.
- 4.3 Gli eventi saranno finalizzati ad una comune diffusione della cultura ingegneristica ed ambientale.

Articolo 5 – USO DEI MARCHI

- 5.1 Le Parti riconoscono che i marchi, le denominazioni e i loghi come pure tutti i diritti inerenti all'immagine, al nome e all'identità economica dell'altra Parte sono e restano nella titolarità esclusiva della Parte che ne è originariamente titolare.
- 5.2 Ciascuna Parte manterrà l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente Protocollo di Intesa, di cui sia proprietaria o licenziataria, senza che l'eventuale autorizzazione di una Parte all'altra all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o far insorgere alcun diritto in capo a tale parte sul marchio e segni distintivi medesimi.
- 5.3 Alla cessazione del presente Protocollo di Intesa, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque più utilizzare, in abbinamento con il proprio, i marchi, la denominazione o il marchio dell'altra Parte.

Articolo 6 – DURATA

- 6.1 La durata del presente Protocollo d'Intesa è di 1 anno a partire dalla firma e si intenderà rinnovato tacitamente alla scadenza per un ulteriore periodo, in assenza di disdetta scritta di almeno una delle Parti.
- 6.2 Le Parti potranno recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'Intesa, a mezzo posta raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 7 – FORO COMPETENTE

7.1 Per quanto non previsto nel presente Protocollo d'Intesa viene fatto espresso rinvio alle norme del Codice Civile ed a quelle previste da altre normative se ed in quanto applicabili. Per qualunque controversia il Foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Trani.

Articolo 8 - MODIFICHE

8.1 FAI e l'Ordine degli Ingegneri BAT si riservano la facoltà di modificare in corso d'opera e di comune accordo il presente Protocollo d'Intesa qualora variazioni delle condizioni operative dovessero rendere ciò necessario al fine di permettere un migliore raggiungimento degli obiettivi da conseguire o qualora eventuali variazioni si rendessero comunque obbligatorie per legge.

Articolo 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1 Tenuto conto che l'oggetto del presente Protocollo d'Intesa non comporta il trattamento di dati personali, le Parti convengono che non si rende necessario formulare previsioni specifiche in relazione alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (nel prosieguo, il "GDPR").

In particolare, tenuto conto che la presente Intesa è sottoscritta tra persone giuridiche, si dà atto che i dati personali delle persone fisiche che, in nome e per conto delle Parti, sottoscrivono il Contratto stesso e tutti gli eventuali ulteriori dati personali che dovessero essere occasionalmente acquisiti dalle Parti nell'esecuzione dell'Intesa stessa, saranno trattati in funzione dell'adempimento delle obbligazioni esistenti tra le Parti e di obblighi di legge o di regolamenti. Le Parti conseguentemente dichiarano che, qualora nel corso dell'esecuzione dell'Intesa le Parti dovessero effettuare il trattamento di dati personali relativi a persone fisiche, le stesse si impegnano ad osservare quanto previsto dal GDPR, oltre che dalla normativa nazionale, in materia di dati personali, nonché dei successivi provvedimenti in materia, evitando utilizzi per finalità diverse da quelle sopra indicate. Per l'utilizzo dei dati stessi per finalità ulteriori è onere di ognuna delle Parti fornire una idonea informativa ad ogni singolo interessato ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e individuare una idonea base giuridica ai sensi degli artt. 6 e 9 del GDPR stesso e a rispettare tutte le previsioni e gli obblighi che i Titolari del trattamento di dati personali sono tenuti a rispettare secondo quanto prevede la normativa vigente.

Articolo 10 – CONFORMITÀ AL D. Lgs. n. 231/2001

10.1 L'Ordine dichiara per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., per tutti i consulenti, collaboratori e, in generale, soggetti del cui operato si avvalga

nell'esecuzione delle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa (ivi inclusi, ove presenti, dipendenti, procuratori, amministratori, sindaci):

- i) di essere a conoscenza della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001 (di seguito il "Decreto") nonché dei contenuti del codice etico (di seguito il "Codice Etico") e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello"), adottati dalla Fondazione ai sensi del Decreto e di aver adottato e implementato, ove applicabile, un proprio modello organizzativo ai sensi del Decreto ovvero analogo sistema di controllo e gestione dei rischi o compliance program nel rispetto della normativa di settore applicabile;
- ii) di obbligarsi ad osservare le disposizioni del Decreto, i principi del Codice Etico e gli obblighi del Modello di cui sia destinatario;
- iii) di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto;
- iv) l'assenza di condanne o procedimenti giudiziari in corso per reati rilevanti ai sensi del Decreto nonché il mancato coinvolgimento in vicende o attività criminose;
- v) di astenersi dal porre in essere qualsiasi attività in conflitto di interessi con la Fondazione, intendendosi al riguardo i rapporti, personali e d'affari, economici e professionali, propri e/o – limitatamente a quanto di sua conoscenza – di propri familiari/conviventi, consulenti, collaboratori e altri soggetti indicati al precedente punto 1;
- vi) per quanto a propria conoscenza, l'assenza di rapporti di coniugio, parentela (di secondo grado) o affinità (di secondo grado) o situazioni di convivenza del legale rappresentante con esponenti della Fondazione e/o della Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.);
- vii) di impegnarsi a non dare o promettere qualsiasi remunerazione indebita a chiunque, per sé o altri, affinché operi una propria mediazione illecita sfruttando le relazioni esistenti o asserite con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o altri soggetti assimilati, in relazione all'esercizio dei loro poteri;
- viii) di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Fondazione di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e di qualsiasi violazione del Decreto, del Codice Etico e/o del Modello di cui sia venuto a conoscenza, siano esse concrete o solamente presunte o potenziali.

10.2 In caso di violazione di anche uno solo degli obblighi di cui alla clausola che precede, la Fondazione ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456

c.c. a mezzo di semplice comunicazione scritta, fatto salvo ogni altro rimedio di legge,
ivi incluso il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Trani, 01.08.2023

Letto approvato e sottoscritto

FAI – Delegazione di BAT

Ing. Giulia Mastrodonato



Ordine degli Ingegneri BAT

Ing. Antonia Casella

